



**A. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, Giuffrè, Milano, 2019**

1. – Il diritto privato patrimoniale della tradizione diffida della complessità.

In molti luoghi del codice di civile si respira quest'aria di diffidenza; per favorire la funzionalità, agile, dei rapporti giuridici (la loro nascita, il loro svolgersi, il loro estinguersi) il codice sembra preferire un modello (anche solo) implicitamente unisoggettivo secondo lo schema «un diritto-un titolare»: «il» debitore e «il» creditore (in quest'ordine compaiono, ad esempio, nell'art. 1175). Ciò sembra ripetersi anche in materia contrattuale; «il» proponente; «l'» oblato, che, insieme, fanno le (due) «parti» contraenti; la disciplina del contratto plurilaterale è piuttosto scarna (art. 1332: la pluralità nella sua dimensione procedimentale; artt. 1420, 1446, 1459 e 1466, la pluralità come problema in caso di nullità, annullamento o risoluzione riferiti a una sola parte).

Una diffidenza verso la complessità in genere, non solo quella declinata sul piano soggettivo, nella quale si può ravvisare una delle grandi differenze tra il diritto privato della tradizione e quello di derivazione europea; o, se si vuole, tra il diritto civile antico e quello moderno.

L'antico ama la semplificazione, la «mitezza», la norma dispositiva; la clausola generale; il moderno, al contrario, è contaminato da un'ideologia di tipo regolamentare, che tutto aspira a disciplinare, fino a smarrire, ma il discorso sarebbe davvero ampio, il senso originario del diritto privato, specie nella sua dimensione, così rilevante nel campo patrimoniale, di diritto dell'autonomia.

Un diritto (privato) divenuto sempre più specialistico, anche nella formulazione stilistica delle disposizioni che lo animano; un diritto che sembra travolto da un processo di trasformazione in qualcos'altro rispetto a quello ch'esso era fino a qualche decennio fa.

Ma tant'è rimane, come un monumento un po' in rovina ma ancora imponente, il Codice civile, la cui logica ispiratrice continua a essere quella antica; semplificante, anche se non sempre semplice.

2. – Diffidenza, dicevo, verso la complessità soggettiva, ma anche verso quella oggettiva (pensate alla mancanza nel nostro codice di regole sul collegamento negoziale o sulla causa mista): essa si avverte, ad esempio, nella disciplina della comunione dei diritti reali, laddove il codice cerca di imporre una sorta di precarietà della comunione, favorendone in ogni modo il suo scioglimento proprio perché consapevole che il diritto di



proprietà, per la sua natura, mal s'adatta alla contitolarità; si avverte nella disciplina, scarnissima, dei contratti plurilaterali; e si avverte, mi pare, anche nell'impianto codicistico in materia di obbligazioni plurisoggettive, cui è dedicato il volume che oggi presentiamo.

Mi pare evidente che, per il codice, la plurisoggettività attiva o passiva delle obbligazioni costituisca un problema prima di tutto pratico, legato a risolvere l'essenziale questione del chi adempie a chi; centrale nella soluzione di tutti i possibili conflitti tra il creditore e il debitore.

Al legislatore interessa non già sciogliere un nodo dogmatico, ma risolvere, semplificando, una fattispecie che nasce complessa, al fine di consentire alla vicenda obbligatoria un'estinzione non contaminata dalla sua plurisoggettività; perché sia nata complessa è dato, nell'ottica codicistica, meno rilevante del come si possano neutralizzare gli effetti perversi di questa complessità.

**3.** – Veniamo al nostro volume, che già nel titolo (*Le obbligazioni plurisoggettive*) reca una scelta di campo ben precisa e, del resto, dichiarata dall'Autore più volte e che, per quel che vale, mi sento di condividere integralmente.

Una notazione preliminare: D'Adda scrive bene, scrive facile, analizza i problemi, cerca di stare lontano dalle questioni troppo teoriche e, finalmente, restituisce centralità a un tema rimasto per lunghi anni nelle cantine del nostro discorrere, forse per il peso dei Maestri che lo avevano affrontato, uno dei quali, oggi, è qui presente tra noi.

Si tratta di un libro – che segna forse l'inizio di una nuova stagione di una collana di così grande prestigio, con i suoi due nuovi continuatori qui presenti oggi – nel quale non stento a intravedere un modello di prodotto scientifico, perché coniuga l'altezza dei profili trattati con la chiarezza estrema dello stile con cui l'Autore li esprime, il tutto, non è così ovvio constatarlo oggi, accompagnato da una ricerca approfondita, pienamente in linea con lo standard qualitativo del Trattato Cicu-Messineo-Schlesinger–Roppo-Anelli.

D'Adda non costringe il lettore a affrontare anche la difficoltà del suo modo di scrivere, con quell'autoreferenzialità che rende la scienza giuridica così lontana dalle altre scienze sociali; D'Adda non inonda il lettore di centinaia di pagine o note con quell'effetto palude che lo induce a smettere di leggere; egli governa pagine ben ordinate, in cui i problemi e le soluzioni sono chiaramente percepibili, senza ambiguità o senza occultamenti.

Offre un servizio al lettore e un contributo alla scienza, cioè a chi, in futuro, continuerà a occuparsi di plurisoggettività nelle obbligazioni.



Il tema è difficile, è vero; D'Adda ne è ben consapevole e vuole trasmettere questa sensazione, utilizzando spesso e volentieri sostantivi e aggettivi molto eloquenti: ansia, preoccupazione. Fa bene a usarli, perché intorno a questo tema le migliori teste della civilistica si sono esercitate al fine di sciogliere il dilemma: come può un adempimento liberare più debitori?

4. – Nel primo capitolo del libro D'Adda sposa, proprio per risolvere questo problema, la prospettiva funzionalistica: mi pare oramai chiaro che si tratta della prospettiva vincente, assimilata anche dalla lettura che la giurisprudenza di legittimità offre dell'*eadem causa obligandi*, essendo oramai pacifico che la diversità del titolo non escluda la solidarietà.

Una lettura che sembra estendere il modello della solidarietà, e che si può percepire, ad esempio, anche sul versante della responsabilità extracontrattuale (interpretando in modo esteso la nozione di «medesimo danno» di cui all'art. 2055 c.c.; lettura sulla quale l'Autore nutre qualche giusta perplessità: un minimo di connessione, scrive, ci vuole tra le posizioni dei condebitori, pena la trasformazione della solidarietà in una sorta di sanzione a carico di soggetti totalmente slegati l'uno dell'altro).

Se stiamo sul terreno della solidarietà passiva, il Codice sembra aver trasformato la complessità soggettiva in un'occasione per riaffermare, sia pure non in modo illimitato, il *favor creditoris*; assume centralità l'interesse creditorio (D'Adda, p. 14); l'obbligo solidale presuppone una pluralità di rapporti obbligatori, non un obbligo unitario (D'Adda, p. 15). Tutti si impegnano a eseguire la medesima prestazione, secondo il quadro o l'assetto stabilito nel programma negoziale da cui scaturisce l'obbligazione solidale.

Non mi pare che D'Adda si avventuri alla ricerca di quella «comunione di interessi» che, secondo la Relazione al Codice civile n. 597, starebbe alla base della solidarietà passiva; e fa bene, perché sappiamo che, nei rapporti interni, l'interesse esclusivo può ostacolare la divisione (art. 1298). Trovo, allora, che la solidarietà si neutra rispetto agli interessi dei condebitori; essa è solo un meccanismo, uno schema estintivo, che assume, per così dire, la fisionomia del fatto-titolo da cui ha avuto origine.

Le domande strutturali hanno poco senso; c'è un'unica prestazione, ma i rapporti obbligatori sono tanti quanti sono i condebitori; questo approccio può risolvere agevolmente problemi processuali classici, come ad esempio quello del *litisconsorzio* tra condebitori, o problemi meno classici ma ugualmente importanti.

Mi ha colpito, ad esempio, la questione dell'accertamento dei presupposti per il sequestro conservativo, nel caso di un'obbligazione solidale: basta l'incapienza patrimo-



niale del singolo debitore contro cui il sequestro è chiesto o è necessaria l'incapienza di tutti i patrimoni dei condebitori? Sarebbe curioso se l'accertamento del pericolo di non soddisfacimento del credito fosse subordinato, ai fini del sequestro conservativo, alla sussistenza di analogo pericolo in capo agli altri condebitori: se così fosse, e qualche decisione in tal senso c'è, il creditore da favorito (dalla solidarietà) diventerebbe sfavorito! Insomma: ci sono più rapporti giuridici ciascuno dotato di vita propria, anche se la prestazione è la medesima e l'estinzione del rapporto obbligatorio beneficia, così, di un meccanismo semplificato.

5. – La solidarietà passiva è meccanismo che il Codice civile costruisce secondo un modello basato su presupposti soggettivi e oggettivi abbastanza determinati. Ma non è l'unico modello di solidarietà. Per esempio nelle obbligazioni tributarie il legislatore talvolta espressamente dispone la solidarietà (anche in assenza dei requisiti previsti dal codice civile), talvolta non la dispone (quando, magari, ce ne sarebbero i presupposti civilistici): quando tace, la riserva di legge, secondo qualche opinione, impedirebbe l'applicazione del meccanismo solidaristico (e qui la solidarietà certo aiuterebbe il creditore Fisco, ma potrebbe depauperare troppo il debitore cittadino). È un tema su cui forse anche i civilisti potrebbero dire qualcosa: non mi pare ancora del tutto chiaro il rapporto tra solidarietà civilistica e solidarietà tributaria, specie in relazione all'estensione degli effetti di atti (per es. di accertamento) compiuti dall'amministrazione nei confronti di uno dei condebitori. Interessante la vicenda giurisprudenziale concernente la possibilità per il coobbligato non impugnante di avvalersi del giudicato reso nei confronti di altro coobbligato: nel 1991, le Sezioni Unite (n. 7053) rispondono sì, purché non si confligga con altro giudicato e sempre che il giudicato favorevole non fosse basato su ragioni personali; su altri versanti, mi pare, peraltro, che nel rapporto tributario la Cassazione sia ferma sull'esistenza di una pluralità di rapporti di identico contenuto, per esempio in relazione alla questione del litisconsorzio. Tutto però è abbastanza incerto e la stessa giurisprudenza – di dimensioni davvero notevoli, vista l'importanza del fenomeno tributario – percorrere sentieri incerti, con risultati disdicevoli in punto certezza del diritto.

6. – Il volume di D'Adda lo dimostra assai bene: se c'è una parte (ancora) viva del Codice civile è proprio quella dedicata al diritto delle obbligazioni, che ha riacquisito, oggi, quella sua trasversalità che ne ispirò l'articolazione.

# JUS CIVILE



Sembra un diritto almeno in parte immune dallo specialismo, salvato proprio da quella generalità garantita dal catalogo così ampio delle fonti delle obbligazioni; a questo diritto [cui il Cicu-Messineo-Roppo-Anelli ha dedicato nuovi volumi presto in uscita] sono appese le residue speranze dei civilisti della mia generazione, che è poi la stessa del nostro Autore; troppo giovani per non essere attratti dal «moderno», ma sufficientemente vecchi per non poter dimenticare l'antico. [ALBERTO MARIA BENEDETTI]